

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Disciplinare dei servizi per la Cantina sperimentale “G. Dalmasso”

ART. 1 OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Disciplinare regola gli aspetti amministrativi dell'incarico affidato dall'IRVO al Fornitore dei servizi per la Cantina sperimentale “G. Dalmasso” di Marsala (TP), in Via Trapani 218, e la periodicità indicati in dettaglio nel Capitolato tecnico predisposto dall'Istituto.

Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Ente a prestare i servizi indicati nel “**Capitolato tecnico**”, che costituisce, unitamente al presente disciplinare, parte integrante del contratto.

I due documenti dovranno essere sottoscritti dal Fornitore. Le prestazioni oggetto del servizio saranno remunerate con corrispettivo a canone secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente atto.

Art. 2 DURATA

il contratto avrà decorrenza dalla data del 01/7/2026 e scadenza 31/03/2027, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.

Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione dei servizi, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto dell'appalto, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le modalità ed i termini ivi prescritti.

Il Fornitore dovrà iniziare l'attività prevista l'1.7.2025 fornendo preventivamente:

- nominativo del personale impiegato nel servizio indicandone la tipologia del contratto di lavoro e il relativo inquadramento (tipo CCNL e categoria di inquadramento), così come il nome, qualifica e recapito del Responsabile al quale vengono delegate le funzioni di gestione e coordinamento delle attività;
- il verbale del sopralluogo di tutte le strutture oggetto dell'incarico;
- copia debitamente sottoscritta del DUVRI con relativi allegati;
- documentazione relativa alla copertura assicurativa INAIL del personale impiegato;
- cauzione di cui all'art. 13;
- ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio, come richiesto in Capitolato;

Il Fornitore dovrà inoltre rendersi disponibile a partecipare ad incontri di informazione sull'organizzazione del servizio e sulle procedure utilizzate.

ART. 4 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a prestare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Tecnico.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare detti servizi nei luoghi indicati dall'Amministrazione contraente.

ART. 5 RENDICONTAZIONE

Il Fornitore si impegna a fornire all'IRVO, su richiesta, alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione, per una rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati.

ART. 6 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'IRVO per la prestazione dei servizi oggetto dell'incarico sono determinati in base a quanto riportato nel contratto, da corrispondere mediante bonifico bancario sul conto indicato dalla ditta fornitrice entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2013.

Il pagamento, constatata la regolare esecuzione ed acquisita la prescritta dichiarazione, verrà effettuato

mensilmente, a ricezione della fattura elettronica, entro 30 gg. mediante bonifico bancario, previa verifiche di legge.

La fattura elettronica riportante il codice CIG, dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica all'indirizzo: **fatturazione.irvo@pec.it** **codice Univoco UFI2ET** e riportare, inoltre, il numero di impegno indicati nell'incarico e la descrizione del servizio

SICUREZZA

L'IRVO, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvede a redigere il **DUVRI "Documento di valutazione dei rischi da interferenze"**, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; in tale documento dovranno essere riportati a cura del Fornitore i costi relativi agli oneri di sicurezza.

Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui al precedente comma.

Il DUVRI, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ART. 9 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione dell'incarico, è il referente responsabile nei confronti dell'IRVO, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto di appalto non è passibile di cessione totale e/o parziale, duratura e/o temporanea o subappalto.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, l'IRVO potrà, tramite PEC, risolvere di diritto il contratto d'appalto nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 del Codice penale);
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di gara e in esito all'aggiudicazione di questa;
- e) qualora l'appaltatore sia destinatario di Informativa prefettizia antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. o per la sopravvenienza di qualsiasi altra circostanza che determini l'impossibilità di eseguire contratti in favore della Pubblica Amministrazione;
- f) qualora non vengano rispettati da parte del Soggetto aggiudicatario le norme vigenti relative ai rapporti di lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, ecc. tale da terminare un rischio apprezzabile per gli operatori e/o i fruitori dei servizi compreso l'ente/Amministrazione contraente;
- g) cessione totale o parziale del contratto o subappalto non autorizzato;
- h) in caso di reiterate inadempienze che comportino, nell'arco di dodici mesi, l'applicazione di penali per un importo massimo superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale;
- i) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp".

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Amministrazione, concluso il relativo procedimento, decida di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al Soggetto aggiudicatario.

La risoluzione dà diritto all'IRVO di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione definitiva prestata. A seguito della risoluzione del contratto, l'IRVO ha la facoltà di affidare l'appalto a terzi

in danno del Soggetto aggiudicatario per il tempo necessario allo svolgimento della nuova procedura di gara. L'affidamento a terzi è notificato al Soggetto aggiudicatario nelle forme prescritte e di seguito verrà comunicato l'importo del danno che gli sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Tali somme sono prelevate da eventuali crediti del Soggetto aggiudicatario e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale prestato.

L'esecuzione in danno non solleva il Soggetto aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 RECESSO

Ai sensi dell'art. 1373 del Codice civile, l'IRVO ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal contratto stipulato con il proprio appaltatore, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni consecutivi, in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza pregnante sull'esecuzione dei servizi e sul rapporto di appalto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Soggetto aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'IRVO.

In caso di recesso il Soggetto aggiudicatario, avrà diritto esclusivamente alla corresponsione dovuta per le prestazioni correttamente eseguite e ultimate.

ART. 13 CAUZIONE

L'esecutore del contratto, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, è obbligato a costituire una **cauzione con garanzia fideiussoria/assicurativa pari al 5% del valore complessivo dell'incarico** in una delle forme ivi previste.

ART. 14 FORO COMPETENTE

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere fra l'IRVO e il Fornitore in ordine all'esecuzione del contratto d'appalto sarà competente il Foro di Palermo.

ART. 15 SPESE DI REGISTRAZIONE

L'incarico è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente.

ART.16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di esecuzione dell'incarico l'IRVO ed il Fornitore promuovono lo scambio di informazioni e dati personali avvalendosi delle rispettive strutture nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, le Parti predisporranno tutti gli adempimenti tecnici e organizzativi atti a garantire la sicurezza, riservatezza e correttezza del trattamento dei dati personali dei soggetti necessari alla gestione dei servizi in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali".

IRVO

Il Direttore Generale
Dr. Vito Bentivegna

IL LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta

.....

Si approvano espressamente gli articoli 10, 11,12, 13 e 15

IL LEGALE RAPPRESENTANTE della ditta

.....